



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MANFREDONIA

Piazza Marconi n. 27 – 71043 Manfredonia (FG) – tel. 0884/58387

e-mail/P.E.C.: cpmanfredonia@mit.gov.it / cp-manfredonia@pec.mit.gov.it
sito web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Manfredonia, sottoscritto:

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*;
- VISTA:** la Legge 25.03.1985, n.106 *“Disciplina del volo da diporto o sportivo”* ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 *“Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106”* ed in particolare l’articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC *“Regole dell’Aria”* del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi da volo da diporto o sportivo (VDS);
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto”*, in particolare l’articolo 26-bis *“Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare”*;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;
- VISTO:** il Decreto dell’allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01/09/2021, successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85 del 29.05.2024 *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti”* pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 149 del 27.06.2024;

- VISTA:** l'annuale Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto la razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto, emanata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell'articolo 26-bis del *"Codice della nautica da diporto"*, a mezzo della quale vengono sensibilizzate le Autorità Marittime ad emanare provvedimenti Ordinatori al fine di disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA:** la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: *"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro"*;
- VISTA:** la Legge regionale 10 aprile 2015 n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, recante la *"Disciplina della tutela e dell'uso delle coste"*;
- VISTA:** la nota Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A-1268 in data 24.05.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di *"Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua"*;
- VISTA:** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *"Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento"*;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento *"compatibilità tra attività nautiche: disciplina"*;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) *"uniformità nella disciplina delle attività marittime"*;
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, protocollo n. 54363, in data 16.04.2025, avente ad argomento *"Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario"* a mezzo del quale vengono partecipate linee di indirizzo utili ad una gestione omogenea dei profili di sicurezza;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 0013384, in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale (tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre), la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;

- VISTA:** la nota prot. n. 20241 in data 19.03.2024 della Direzione Marittima di Bari con la quale si estende la richiesta della Regione Puglia volta a valutare la possibilità di consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Manfredonia sono costituiti da spiagge di sabbia o ciottoli con prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale interessati da una scogliera alta, c.d. falesia, oltre che da strutture turistico-ricreative site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Manfredonia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Zapponeta, Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata;
- RITENUTO:** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute sopra richiamate, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi nonché adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
- VISTE:** le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, emanando direttive particolari per i servizi di salvamento anche al fine di recepire la sopra richiamata esigenza della Regione Puglia volta a consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza della balneazione;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
- VISTA:** la vigente "Ordinanza balneare" della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 in data 16.04.2025, per disciplinare l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare;
- VISTA:** la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia ad oggetto: "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*", con la quale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, vengono disciplinati i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione dello stesso Compartimento Marittimo, che comprende i litorali dei Comuni da Chieuti a Zapponeta inclusi;
- VISTA:** la vigente Ordinanza con la quale viene approvato il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia*";
- VISTA:** la propria "Ordinanza di Sicurezza Balneare" n. 14/2024 del 24 maggio 2024;

VISTA: la vigente Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale di *"disciplina degli aspetti relativi alla balneazione sulle spiagge del comune di Manfredonia ricadenti nell'ambito di competenza dell'A.d.S.P.M.A.M."* che espressamente dispone che i contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia trovano diretta applicazione anche sui tratti di competenza compresi nella giurisdizione di competenza della stessa Autorità.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina la sicurezza balneare e trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia compreso tra il Comune di Zapponeta e il Comune di Mattinata.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa).
3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con le vigenti Ordinanze dei competenti Enti Gestori, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, gli Enti gestori per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, nonché agli Enti gestori per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2

Zone di mare riservate alla balneazione

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato dal competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno), le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di

interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.

2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza recante la disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo, jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP, con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:
 - a. il raggiungimento della distanza dei cento metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio;
 - b. la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - c. i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
 - a. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - b. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

Articolo 3

Obblighi di segnalazioni

(zone di mare riservate alla balneazione)

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato dal competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno), qualora in attività, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo, e fino al completo ripristino dello stesso, ovvero, per i titolari/gestori delle strutture balneari, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività e comunque nel caso di esercizio delle sole attività accessorie, vi è l'obbligo, per ciascuno dei tratti di spiaggia di rispettiva competenza, di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

4. Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione della zona di mare destinata alla balneazione, secondo le specifiche sopra dettate, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
5. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) intendesse operare, anche nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“ASSENZA DEL LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE”

Articolo 4

Obblighi di segnalazioni

(acque sicure)

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato dal competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno), qualora in attività, i titolari/gestori di strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”). Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,30 di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a **metri 15 (quindici)**, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.
2. I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo e fino al completo ripristino dello stesso, ovvero, per i titolari/gestori delle strutture balneari, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività e comunque nel caso di esercizio delle sole attività accessorie, vi è l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

4. Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione del limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”), secondo le specifiche sopra dettate, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché

facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).

5. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) intendesse operare, anche nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
6. I soggetti/enti di cui al precedente comma 1), qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, devono, in alternativa alle disposizioni di cui al presente articolo, apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA

Articolo 5

Limite di velocità

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 (otto) nodi e, comunque, con lo scafo in dislocamento.
2. Nei giorni e negli orari determinati dai competenti Enti gestori (dal 1° maggio al 30 settembre), le unità navali che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, fino ai 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
 - a. nei porti e nelle imboccature portuali;
 - b. nel raggio dei 100 metri dai fanali di ingresso delle imboccature portuali;
 - c. sulle rotte di entrata/uscita dai porti;

- d. entro 50 metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri, fermo restando eventuali specifici divieti fissati con apposita ordinanza di interdizione;
 - e. entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - g. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - i. in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - j. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - k. nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

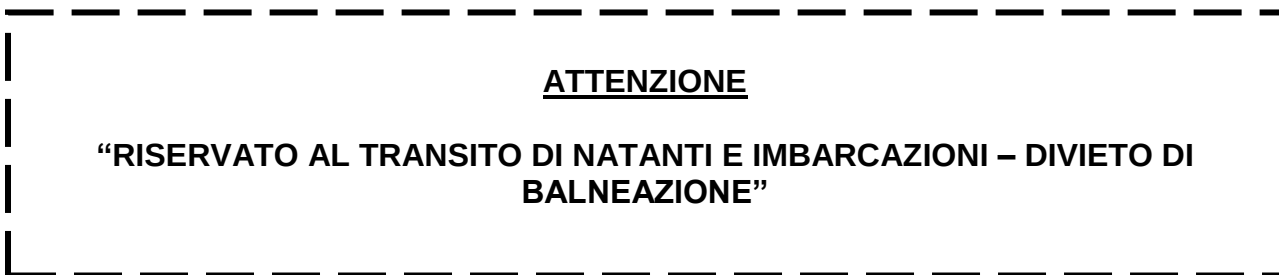
Articolo 7

Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza recante la disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia, i corridoi di lancio, qualora autorizzati, devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- a. ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
 - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c. delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all'articolo 2, dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d. i gavitelli di cui al punto c) dovranno essere collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti di cui all'articolo 2, comma 3;
 - e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f. i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI

BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:



4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio e primo soccorso presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. Durante la stagione balneare (dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre), qualora in attività, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) devono assicurare il servizio di salvataggio e primo soccorso secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio e primo soccorso, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.
2. Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare ai fini della balneazione **al di fuori del periodo di cui al precedente comma 1**, limitatamente dal 1° maggio al terzo sabato del mese di maggio (escluso) e dalla terza domenica del mese di settembre (escluso) al 30 settembre, con esclusione dei giorni feriali, **dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive**, alle ore 09:00 alle ore 19:00.

3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività, o nei giorni feriali, nonché al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), nel caso di apertura per il solo esercizio delle attività accessorie, nel rispetto della stessa Ordinanza balneare, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio, ma ha comunque l'obbligo di:
- a. inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
 - b. issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
 - c. posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
**“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO E PRIMO SOCCORSO”**

4. Rientra nel ruolo e nella responsabilità dei comuni costieri predisporre un servizio di salvataggio secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Qualora gli Enti gestori non attivino, per oggettiva impossibilità, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio e primo soccorso, devono tempestivamente provvedere ad informare questa Autorità marittima apponendo, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica su indicata, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
5. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, il servizio di salvataggio e primo soccorso deve comprendere:
- a. almeno un «assistente bagnanti» (persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso), abilitato da un ente formatore ai sensi del Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 85 munito di “brevetto di salvamento mare” (o “brevetto di salvamento piscine” esclusivamente per tale fattispecie), in corso di validità conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 160 metri di fronte mare** (*ogni assistente bagnanti può coprire fino ad un massimo di 80 metri lineari di costa per lato*). Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su tutto lo specchio acqueo di competenza.

- b. una postazione di salvataggio e primo soccorso, per ogni assistente bagnanti, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima;
 - c. un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d. bandiere: verde, gialla e rossa;
 - e. un binocolo;
 - f. un paio di pinne di misura idonea;
 - g. un fischietto professionale;
 - h. una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - i. un megafono;
 - j. rullo ancorato saldamente e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
 - k. **moscone (o pattino) a remi**, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.
 - l. due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
6. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio e primo soccorso. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.
7. Il servizio di salvataggio e primo soccorso su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale la prevista S.C.I.A. (o comunicazione equivalente), dovranno informare anche questa Autorità Marittima competente, indicando l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Articolo 9

Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio e primo soccorso

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all'imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio e primo soccorso, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
 - a. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b. la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di salvataggio e primo soccorso;
 - c. il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - d. oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona munita del "brevetto di salvamento mare" in corso di validità;
 - e. durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - f. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - g. la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
 - h. sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio e primo soccorso, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei

bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnanti

1. L'assistente bagnanti adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d. assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività (ad esempio, di assistente spiaggia o ausilio per lo svolgimento di altri servizi) o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - e. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima e/o alle Forze di Polizia, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in "**Allegato 2**";
 - f. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, etc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza, alla persona in pericolo od infortunata;
 - g. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - h. provvedere ad issare le prescritte bandiere, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
 - i. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
 - j. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - k. segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
 - l. segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;

- m. conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:
 - a. un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - b. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - c. un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura.
 - d. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**Allegato 1**);
 - e. tabella plurilingue, almeno in lingua italiana ed inglese, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di salvataggio e primo soccorso è attivo e che le condizioni meteo-marine sono favorevoli;
 - **BANDIERA GIALLA:** segnala che il servizio di salvataggio e primo soccorso è attivo e che le condizioni meteo-marine sono potenzialmente rischiose, con obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento, salvo il caso che questi siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
 - **BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio e primo soccorso. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, è obbligo degli stessi titolari/gestori di strutture balneari segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla

presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondosso.

Articolo 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **"piano collettivo"** sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il **"piano collettivo"** dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Manfredonia entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **"piano collettivo"** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
6. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13

Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia denominata: *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Manfredonia"*, in premessa citata, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>.
2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con ordinanza denominata: *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione"*, in premessa citata.
3. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o il **NUMERO BLU 1530**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
4. A tutela della propria incolumità, i bagnanti (nuotatori, snorkeling e attività similari riconducibili all'attività di balneazione) che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre). Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
5. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
6. In ordine alla cartellonistica monitoria e alle bandiere di sicurezza, si suggerisce di adottare il modello di riferimento costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 14/2024 del 24 maggio 2024, deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività

similari, in luogo ben visibile dagli utenti, in formato 70 x 100 centimetri entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica, antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.
3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Manfredonia e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>.
5. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi:
 - a. degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - b. degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - c. del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
 - d. degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Manfredonia, (data sottoscrizione digitale)

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PEPE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO PEPE

In Data/On Date:

giovedì 15 maggio 2025 16:25:40



ALLEGATO 1

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI		
NUMERO DI EMERGENZA IN MARE (H24)		
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)		080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARI		080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA		0884 583871
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE		0884 708791
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RODI GARGANICO		0884 965140
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LESINA		0882 992571
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA PESCHICI		0884 962767
EMERGENZA SANITARIA		112
POLIZIA LOCALE DI MANFREDONIA		0884 581014
POLIZIA LOCALE DI MONTE SANT'ANGELO		0884 566209
POLIZIA LOCALE DI ZAPPONETA		0884 581014
POLIZIA LOCALE DI MATTINATA		0884 552435 0884 550310
CARABINIERI		112
POLIZIA DI STATO		112
GUARDIA DI FINANZA		117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO		112

ALLEGATO 2

Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di MANFREDONIA**

TEL. 0884/582946

e-mail: cp-manfredonia@mit.gov.it

pec: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balnerare ☐ Spiaggia libera Località _____ _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____ _____
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO:	COGNOME _____ NOME _____

(se eventualmente disponibili)		DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____ COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)	
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE			
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA		☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:		☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)	
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____			
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO		_____ _____ _____	

Data _____

FIRMA



Emergenza

NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

71043 MANFREDONIA (FG) Piazza Marconi n. 27 – Tel: 0884 583871

e-mail / P.E.C.: cpmanfredonia@mit.gov.it cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale/home

ORDINANZA N. 19/2025

“SICUREZZA BALNEARE 2025”

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI MANFREDONIA:

VISTA: la Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTA: la Legge 25.03.1985, n.106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 “Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106” ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera b) del medesimo D.P.R. e l’art. 1 del Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi da volo da diporto o sportivo (VDS);

VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “Codice della nautica da diporto”, in particolare l’articolo 26-bis “Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare”;

VISTO: il Decreto 23 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

VISTO: il Decreto dell’allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01/09/2021, successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per oggetto “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di localizzazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85 del 29.05.2024 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti” pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 148 del 27.06.2024;

VISTA: l’Annuale Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto la razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto, emanata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge n. 172/2003 sopra richiamata e dell’articolo 26-bis del “Codice della nautica da diporto”, a mezzo della quale vengono sensibilizzati le Autorità Marittime ad emanare provvedimenti Ordinatori al fine di disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTA: la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: “Disciplina delle strutture ricettive ex art. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;

VISTA: la Legge regionale 10 aprile 2015 n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;

VISTA: la nota Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEMZA-1268 in data 24.05.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

VISTA: la nota Circolare prot. n. 820224681 in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: il dispaccio prot. n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

VISTA: la nota Circolare prot. n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e degli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTO: il dispaccio prot. n. M TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

VISTO: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, protocollo n. 54563, in data 16.04.2025, avente ad argomento “Stagione balneare – Ordinanze dei Capì di circondario” a mezzo del quale vengono partecipate linee di indirizzo utili ad una gestione omogenea dei profili di sicurezza;

VISTO: il dispaccio protocollo n. 0013384, in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale (tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre), la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;

VISTA: la nota prot. n. 20241 in data 19.03.2024 della Direzione Marittima di Bari con la quale si estende la richiesta della Regione Puglia volta a valutare la possibilità di consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vele anche nella fascia di mare riservata alla balneazione;

CONSIDERATO: che i litorali del Circondario Marittimo di Manfredonia sono costituiti da spiagge di sabbia o ciottoli con prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale interessati da una scogliera alta, c.d. falesia, oltre che da strutture turistico-ricreative site su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo per le discipline delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Manfredonia, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Zapponea, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata;

RITENUTO: necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute sopra richiamate, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi nonché adeguare a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturiti dall’esperienza specifica nel settore;

VISTE: le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, emanando direttive particolari per i servizi di salvamento anche al fine di recepire la sopra richiamata esigenza della Regione Puglia volta a consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vele anche nella fascia di mare riservata alla balneazione, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza della balneazione;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del regolamento di esecuzione - Parte marittima;

VISTA: la vigente “Ordinanza balneare” della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 in data 16.04.2025, per disciplinare l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l’uso del bene demaniale con esso specificatamente alla stagione balneare;

VISTA: la vigente Ordinanza del Comando Generale del Circondario Marittimo di Manfredonia ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità delle spiagge delle zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, vengono disciplinati i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione dello stesso Compartimento Marittimo, che comprende i litorali dei Comuni da Chieti a Zapponea inclusi;

VISTA: la vigente Ordinanza con la quale viene approvato il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”;

VISTA: la propria “Ordinanza di Sicurezza Balneare” n. 14/2024 del 24 maggio 2024;

VISTA: la vigente Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale di “disciplina degli aspetti relativi alla balneazione sulle spiagge del comune di Manfredonia ricadenti nell’ambito di competenza dell’A.d.S.P.M.A.M.” che espressamente dispone che i contenuti dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia trovano diretta applicazione anche sui tratti di competenza compresi nella giurisdizione di competenza della stessa Autorità.

ORDINA

- indottrinare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia indicando il periodo, l’orario di apertura e la relativa attività svolta;
- issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall’utenza;
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tale fine ritenuto utile e visibile lungo l’arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E PRIMO

SOCORSO”

- Articolo 1**
Disposizioni generali
- La presente ordinanza disciplina la sicurezza balneare e trova applicazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia compreso tra il Comune di Zapponea e il Comune di Mattinata.
 - Al fine dell’applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza balneare, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa).
 - Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251 in data 16.04.2025, per disciplinare l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l’uso del bene demaniale con esso specificatamente alla stagione balneare.
 - I litorali/gestori di strutture balneari e/o attività similari, gli Enti gestori per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l’apposizione di idonei cartelli di segnalazione, posizionati in modo visibile e leggibile in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, con possibile azione finalizzata all’esatto e scrupolosa informazione dell’utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai litorali/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché agli Enti gestori per le spiagge libere, di verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitorati di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, l’addeve necessario, l’immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.
- Articolo 2**
Zone di mare riservate alla balneazione
- Nel giorno e negli orari determinati dal provvedimento del competente Ente gestore, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli spechi acquati ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
 - Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l’ormeggio, la sosta e l’ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque. L’attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all’interno degli arcioni di lancia/ancoraggio, preventivamente autorizzati.
 - Fermo restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo direto e manuale dell’uomo, le due, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kayak, SUP, con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:
a. il raggiungimento della distanza dei cento metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio d’accesso;
b. la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - I conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest’ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
 - Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri da mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
 - Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:
a. cacciare o mantenere in ammasso foce o poste subacquee;
b. esercitare la pesca o comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

- Articolo 3**
Obblighi di segnalazione (zone di mare riservate alla balneazione)
- Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato dal competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno), qualora in attività, i litorali/gestori delle strutture balneari negli spechi acquati assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l’obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall’altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicando il limite della zona riservata alla balneazione. Si predetti gavelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l’occlusione alla vista degli stessi.
 - I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di manovre o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
 - Qualora, per cause di forza maggiore, si verifici la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo, e fino al completo ripristino dello stesso, ovvero, per i litorali/gestori delle strutture balneari, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività e comunque nel caso di esercizio delle sole attività accessorie, vi è l’obbligo, per ciascuno dei tratti di spiaggia di rispettiva competenza, di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
- ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”
- Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione della zona di mare destinata alla balneazione, secondo le specifiche sopra dettate, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
 - Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) intendesse operare, anche nel caso di apertura per l’esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

- ATTENZIONE

“ASSENZA DEL LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE”
- Articolo 4**
Obblighi di segnalazione (cuore sicuro)
- Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato dal competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno), qualora in attività, i litorali/gestori di strutture balneari negli spechi acquati assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché gli Enti gestori nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l’obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di costa.
 - I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di manovre o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
 - Qualora, per cause di forza maggiore, si verifici la mancanza del segnalamento di cui al presente articolo e fino al completo ripristino dello stesso, ovvero, per i litorali/gestori delle strutture balneari, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività e comunque nel caso di esercizio delle sole attività accessorie, vi è l’obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
- ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”
- Nel caso in cui gli Enti gestori non provvedano alla delimitazione del limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”), secondo le specifiche sopra dettate, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
 - Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) intendesse operare, anche nel caso di apertura per l’esercizio delle attività accessorie, deve posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la dicitura di cui al precedente comma 3).
 - I soggetti/Enti di cui al precedente comma 1), qualora la balneabilità di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i galleggianti su indicati, devono, in alternativa alle disposizioni di cui al presente articolo, apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

- ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA
- Articolo 5**
Limite di velocità
- Fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell’imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 6 (sei) nodi, ovvero, con lo scafo in disallineamento.
 - Nel giorno e negli orari determinati dal provvedimento del competente Ente gestore (dal 1° maggio al 30 settembre), le unità navali che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell’imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, fino ai 1000 (mille) metri di distanza dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in disallineamento.
- Articolo 6**
Zone di mare vietate alla balneazione
- È vietata la balneazione:
a. nei porti e nelle imboccature portuali;
b. nel raggio dei 100 metri da fanali di ingresso delle imboccature portuali;
c. sulle rotte di entrata/uscita dei porti;
d. entro 50 metri dalle zone di mare in cui si siano trovati in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri, fermo restando eventuali specifici divieti fissati con apposita ordinanza di interdizione;
e. entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
f. all’interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
g. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
h. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
i. in prossimità delle tubazioni e condotti di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
j. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell’Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse; posizioni a cura dei Comuni;
 - È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutto e/o opere simili (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

- Articolo 7**
Corridoi di lancio
- Fermo restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza recante la disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia, i corridoi di lancio, qualora autorizzati, devono avere le seguenti caratteristiche minime:
a. ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell’Autorità competente;
 - profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - delimitazione costituita da galleggianti di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all’articolo 2, dovranno essere posizionati 2 galleggianti di colore giallo;
 - galleggianti di cui al punto d) dovranno essere collegati tra loro da una sagola trazzata, ad una lunghezza pari a quella dell’ampiezza dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l’uscita e l’ingresso dei piccoli natanti di cui all’articolo 2, comma 3;
 - individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco poste sui galleggianti esterni di delimitazione;
 - i due galleggianti delimitanti l’imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura “RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE”. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio.
 - Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa della corsia.
 - Al fine del corretto utilizzo spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:
- ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”
- All’interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla mirata velocità possibile per il sicuro governo dell’imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in disallineamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche molestie per i bagnanti.
 - È fatto divieto di ormeggio ai galleggianti di delimitazione di cui al precedente comma 1. All’interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

- Articolo 8**
Disposizioni sull’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e primo soccorso presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione
- Durante la stagione balneare (dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre), qualora in attività, i litorali/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà) devono assicurare il servizio di salvataggio e primo soccorso secondo le modalità indicate nel presente articolo e i successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, il litorale/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio e primo soccorso, conforme alle vigenti norme normative, agguerrito rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.
 - Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare al fine della balneazione **al di fuori del periodo di cui al precedente comma 1)**, limitatamente dal 1° maggio al terzo sabato del mese di maggio (escluso) e dalla terza domenica del mese di settembre (escluso) al 30 settembre, con esclusione dei giorni feriali, **dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive**, alle ore 09:00 alle ore 19:00.
 - Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° maggio al 30 settembre, per ventiquattro ore al giorno) qualora non in attività, o nei giorni feriali, nonché al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione (dal 1° ottobre al 30 aprile), nel caso di apertura per il solo esercizio delle attività accessorie, nel rispetto della stessa Ordinanza balneare, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio, ma ha comunque l’obbligo di:

- Articolo 9**
Moto d’acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio
- Qualora i soggetti/Enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all’imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio e primo soccorso, una **moto d’acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
a. la moto d’acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta “SALVATAGGIO”;
 - il conduttore della moto d’acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - il conduttore della moto d’acqua deve essere in possesso di patente nautica e bordo una persona munita di brevetto di salvamento marittimo in corso di validità;
 - durante l’uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - la moto d’acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: prima, collottoli, cima di traino con moschettone e di riferimento carburante o manutenzione del mezzo;
 - la moto d’acqua dovrà inoltre essere munita di un rescue-can/baywatch o rescue tube;
 - all’arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
 - È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di impiegare l’equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l’espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell’incolumità del conduttore e dell’operatore.
 - Resta comunque fermo l’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio e primo soccorso, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l’impiego della moto d’acqua soltanto un’eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutare adeguatamente l’utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d’esempio, condizioni meteo marine, distanza del bagnante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima prudenza, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.
- Articolo 10**
Obblighi per l’assistente bagnante
- L’assistente bagnanti adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
 - Lo stesso deve:
a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta “SALVATAGGIO”;
 - essere dotato di un fasciotto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l’acqua;
 - stazionare nella postazione di salvataggio sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività (ad esempio, di assistente spiaggia o ausilio per lo svolgimento di altri servizi) o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assegnato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all’Autorità marittima e/o alle Forze di Polizia, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinstorazione dovesse verificarsi a ripeto degli sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in “Allegato 2”;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, etc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata, e portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - provvedere ad issare le predette bandiere, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
 - intervenire, premendo la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
 - valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l’eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all’Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
 - segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all’Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
 - conoscere l’esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza balneare.
- Articolo 11**
Uteriori disposizioni per le strutture balneari
- Le strutture balneari devono essere dotate di:
a. un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell’utenza balneare;
 - idonei mezzi di dotazione antincendio, essendo vietato l’uso di fuochi di bengala, all’interno del quale, fermo restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all’uso, le dotazioni previste nella vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i litorali/gestori di strutture balneari e/o attività proprii esclusivamente di impianti e strutture di facile incolumità, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o, per lo meno, da una cabina di servizio;
 - tabella, esposta in modo e in luogo ben visibile, riportante i numeri di primo intervento e soccorso (allegato 3);
 - tabella quadrangolare, almeno in lingua italiana ed inglese, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte;
 - BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di salvataggio e primo soccorso è attivo e che le condizioni meteo-marine sono potenzialmente rischiose, con obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento, salvo i casi che questi siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfaldamento;
 - BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore) al regolare espletamento del servizio di salvataggio e primo soccorso. In quest’ultimo caso, la stessa deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al litorale della struttura balneare incombe l’obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.
 - I litorali/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant’altro possa costituire pericolo per le persone e/o la pubblica incolumità alla locale Autorità Marittima.
 - Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scari, canali creati da correnti marine occasionali, etc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi litorali/gestori di assicurare la segnalazione delle irregolarità del fondale, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffiate poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svelte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla rischia di dal moto ondoso.
- Articolo 12**
Piani collettivi di salvataggio
- Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
 - L’ente comune, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di ricordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
 - Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un “**Piano collettivo**” sottoscritto da tutti i litorali/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
 - Il “**Piano collettivo**” dovrà riportare l’indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivocabile i tratti di arenile interessati, il soggetto responsabile dell’erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull’arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell’arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l’elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti numeri di servizio e le relative utenze telefoniche, l’ubicazione della postazione di salvataggio, l’elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della e delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.
 - Il piano collettivo dev’essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Manfredonia entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti alla sua attuazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L’Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del “**Piano collettivo**” pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non conforme con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli litorali/gestori di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
 - Nel caso in cui nello specchio acquatico di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell’Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo appositi orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tale limite. Nell’attivazione del servizio agguerrito di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio.
- Articolo 13**
Prescrizioni particolari
- Per la disciplina delle attività sportive, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all’ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia denominata: “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Manfredonia”, in premessa citata, consultabile alla pagina <https://www.guardiacostiera.gov.it/ordinanze>.
 - Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato con ordinanza denominata: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione”, in premessa citata.
 - I litorali/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquati attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o il **NUMERO BLU 1522**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano distrarre la funzionalità dell’organizzazione del soccorso ed interferire con le attività di salvataggio.
 - La pubblica autorità assicurata mediante affissione all’albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Manfredonia e dei Comuni riveraschi, nonché tramite indicazione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/giurisdizione>.
 - I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e, salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
a. degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
b. degli artt. 1181, 1184, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
d. degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Manfredonia, 19.05.2025

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PEPE